

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **AVV. FRANCESCA ALLOCCO** in nome e per conto del Presidente **STOCKER KLAUS**, come generalizzato negli allegati 1 e 3 del presente modulo, quale Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società **BIOGAS WIPPTAL.S.R.L.** con sede legale in 39049 Val di Vizze, Via Isarco 2.

(I caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento Atmosferico (PNCIA)

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera

- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE _

si trasmette il testo delle osservazioni in un separato file .pdf allegato alla presente (Allegato 3 Osservazioni al PNCA_Biogas Wipptal)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Osservazioni al PNCA_Biogas Wipptal *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Milano, 6 dicembre 2020

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma) 



Avv. / Rechtsanwalt David Röttgen, *Partner*
Avv. Andrea Fari, *Partner*
Avv. Francesco Fonderico, *Partner*

Dott. Ermanno Fonderico, *of counsel*
Avv. Santo Emanuele Mungari, *of counsel*

Avv. Maria Valeria Vecchio, *Associate*
Avv. Omar Hagi Kassim, *Associate*
Prof. Avv. Massimo Monteduro, *Associate*

Dott. Eugenio Fidelbo, *Trainee*
Dott. Dario Morelli, *Trainee*

Avv. Paolo Lepore, *Associate*
Avv. Francesca Allocco, *Associate*
Avv. Anna Deborah Urso, *Associate*
Avv. Elettra Monaci, *Associate*

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

cress@pec.minambiente.it

I sottoscritti difensori Avv. RA David Roettgen e Avv. Francesca Allocco dello Studio Legale Associato Ambientalex, con sede in via Visconti di Modrone 1 - Milano, formulano la presente in nome e per conto del Sig. STOCKER Klaus (STCKLS49D24A179C), residente in 39040 Aldein, Baderweg 2, quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della società **BIOGAS WIPPTAL s.r.l.**, (P.IVA 02570420212), con sede legale in 39049 Val di Vizze, Via Isarco 21,

PREMESSO CHE

1. La società Biogas Wipptal s.r.l. è proprietaria nonché gestore di un impianto di gestione di effluenti zootecnici (di seguito l'“**Impianto**”), operante nel Comune di Val di Vizze e debitamente autorizzato. Fra gli altri, sono soci della Biogas Wipptal un gruppo di 63 aziende agricole dell'Alta Val d'Isarco che si sono riuniti, investendo oltre 15 milioni di euro, al fine di trovare una soluzione ambientalmente sostenibile, in linea con i dettami dell'economia circolare, al problema della corretta gestione degli effluenti degli allevamenti di bovini da latte caratteristici dell'Alto Adige.
2. Tali effluenti sono normalmente utilizzati per lo spandimento tal quale sui suoli, con gravi effetti sull'inquinamento delle falde, sulle emissioni atmosferiche di particolato e gas serra e sulle emissioni odorigene moleste.
3. Per evitare tali effetti, è stato realizzato un progetto finanziato LIFE-OPTIMAL2012¹, coordinato da Biogas Wipptal s.r.l. – in partenariato con la società agricola cooperativa “Cantina Tramin”, la ditta tedesca “Zunhammer” e due Università italiane (Libera Università di Bolzano e Università degli Studi di Torino) – il cui obiettivo è consistito nello sviluppare nell'Alta Valle Isarco (estremo nord dell'Alto Adige) un approccio innovativo alla gestione dei reflui zootecnici, secondo gli obiettivi LIFE, con tecniche di spandimento degli effluenti reflui, meno impattanti.
4. Cuore del progetto sono due sezioni impiantistiche: (i) un impianto di biogas alimentato dai reflui zootecnici prodotti dalle aziende locali impegnate nel settore dell'allevamento di bovini che produce energia elettrica rinnovabile e (ii) un impianto di trattamento del sottoprodotto della produzione del

¹ Per maggiori dettagli: <https://www.minambiente.it/pagina/life-optimal2012-biogas-wipptal-srl>

biogas, il cosiddetto digestato, con trasformazione della biomassa residua in un concime organico privato delle componenti inquinanti e del tutto inodore.

5. Un concime organico riconosciuto dal MIPAAF come fertilizzante per uso biologico “*Separato solido digest essic di bov suin miscel cen pes comb*” ai sensi dell’Allegato All. 13 IT All. 1.5.2.14 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «*Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*», avente nome commerciale “*BIWI BIO*”, utilizzato anche per la coltivazione delle pregiate varietà vinicole del territorio.
6. Dai primi anni di esercizio, l’Impianto è stato più volte premiato sia in sede europea che nazionale: Programma UE LIFE Optimal 2012; Programma di ricerca con il Ministero e l’Agenzia dell’ambiente tedesca per identificare le migliori tecniche disponibili (BAT) nel settore; Premio Sviluppo Sostenibile 2016; Premio Viller Boicelli 2018 assegnato dal Consorzio Italiano Biogas.

Per questi motivi, considerato che l’Impianto è stato finanziato nell’ambito del programma europeo LIFE proprio allo scopo di raggiungere i più elevati obiettivi di riduzione dell’inquinamento prodotto in agricoltura, si desidera offrire un contributo, affinché la gestione e lo spandimento degli effluenti di allevamento avvenga attraverso l’applicazione delle migliori pratiche agricole ad oggi conosciute e maggiormente idonee alla tutela dell’ambiente, in coerenza e continuità con i principi adottati nei programmi LIFE, attraverso i quali è stato ottenuto il finanziamento *de quo*.

Tanto premesso, i sottoscritti difensori - in nome e per conto della società BIOGAS WIPPTAL s.r.l. e del suo Legale rappresentante pro-tempore - propongono le seguenti

OSSERVAZIONI

1. PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO (di seguito “PNCIA”)

§ 3. Progressi ottenuti nel miglioramento della qualità dell’aria all’applicazione delle attuali politiche (pag. 17/162):

Nell’accordo sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 tra il MATTM e gli Assessori e i Presidenti di tali Regioni sono stati individuati interventi riguardanti i settori dei trasporti, riscaldamento domestico a biomassa e l’agricoltura.

Il PNCIA prevede che *“In tale ambito il Ministero dell’ambiente ha concordato con il Ministero dello sviluppo economico la revisione dei programmi di incentivazione alle fonti rinnovabili in maniera coerente con gli impegni previsti dall’accordo, ed evitando pertanto che eventuali dispositivi ad oggi incentivati possano essere poi vietati nei prossimi anni.*

Relativamente al settore agricoltura, l’accordo prevede l’impegno per le Regioni a prevedere sui propri territori l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

Sul tema il Ministero dell’ambiente si impegna a contribuire con risorse da destinare al tema, anche cercando di favorire la disponibilità di risorse dei programmi di sviluppo rurale ad oggi vincolate a regole e restrizioni che ne limitano fortemente la possibilità di utilizzo per finalità ambientali.”



In riferimento al § 3 del PNCA, ivi si chiede di chiarire:

1. quali siano le misure incentivanti che il MATTM porrebbe a disposizione per l'applicazione delle pratiche agricole sostenibili sopra richiamate e soprattutto in quali termini e sotto forma di quali modalità;
2. quali iniziative siano state prese per favorire la disponibilità delle risorse previste dai Piani di Sviluppo Rurale regionale e se siano previste delle limitazioni alle stesse.

§ 8. Misure selezionate per l'adozione (pag. 100/162):

Il PNCA prevede che: *“In questa sede si riportano le misure obbligatorie individuate al fine di raggiungere, a livello nazionale, l'obiettivo di riduzione del 16% delle emissioni di ammoniaca.*

Ulteriori misure facoltative potranno essere adottate per raggiungere riduzioni aggiuntive delle emissioni o in alternativa alle misure obbligatorie qualora esse non siano realizzabili o risultino di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico; le misure facoltative potranno essere adottate purché gli interventi scelti garantiscano, complessivamente, una riduzione delle emissioni equivalente o superiore a quella ottenibile tramite l'applicazione delle misure obbligatorie. Qualora le misure facoltative utilizzate appartengano ad una fase produttiva aziendale diversa da quella individuata per la misura obbligatoria, l'equivalenza della riduzione delle emissioni dovrà risultare dal bilancio dell'azoto aziendale. Tali misure facoltative sono elencate, suddivise per settore di intervento, nell'Allegato al presente documento (omissis).

Le misure riferite alle emissioni di ammoniaca e, quindi, al settore agricoltura sono elencate in Tabella 15 e riguardano, l'impiego di fertilizzanti a base urea, le tecniche di spandimento delle deiezioni e gli stoccaggi.”

Tabella 15 - misure nel settore agricoltura

Settore	Codice	Nome	Descrizione	Tipologia
Agricoltura	A1	Incorporazione fertilizzanti	Incorporazione dei fertilizzanti a base urea con una riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 50-80%.	Programmatico
Agricoltura	A2	Spandimento materiali non palabili	Su terreni con una pendenza media minore del 15%, divieto di distribuzione della frazione liquida con attrezzature in pressione. Si evita la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca con una riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 30-90%	Regolatorio
Settore	Codice	Nome	Descrizione	Tipologia
Agricoltura	A3	Incorporazione del liquame	Incorporazione del liquame applicato in superficie (almeno entro 24 ore) Se immediata (con aratura): 90% Se immediata con dischi: 70% Se dopo 4h: da 45% a 65% Se dopo 24h: 30%	Programmatico
Agricoltura	A4	Spandimento materiali palabili (seminativi)*	Incorporazione del solido distribuito in superficie (almeno entro 24 ore) Se immediata (con aratura): 90% Se immediata con dischi: 60% Se dopo 4h: da 45% a 65% Se dopo 12h: 50% Se dopo 24h: 30%	Programmatico
		* Sono esclusi dall'obbligo: - terreni coltivati a no tillage; - colture permanenti; - prati, prati pascoli e pascoli.		
Agricoltura	A5	Divieto nuove lagune	Divieto di costruzione di nuove lagune con riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 30-60%	Regolatorio
Agricoltura	A6	Copertura flottante	Formazione di crosta naturale riducendo le miscelazioni e il caricamento di nuovo liquame dall'alto (copertura flottante) con riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 40%	Programmatico

Si osserva che la **misura A2** prevede di vietare la distribuzione della frazione liquida con strumentazione a pressione solo su terreni con una pendenza inferiore a 15% e senza chiarire quali siano le “attrezzature in pressione” vietate.

1. Sul punto si chiede un maggior rigore.

Si segnala che il Ministero bavarese per l'alimentazione, l'agricoltura e la silvicoltura ha pubblicato le “*Cross Compliance 2020*”² (di seguito “Linee Guida”) in cui è fatto espresso riferimento alle pratiche agricole vietate per tutte le superfici agricole, ossia:

- utilizzare dosatori del liquame privi di regolatore di spandimento;
- distribuire la frazione liquida mediante l'utilizzo del disco rotante, c.d. “piatta”, ancorato al di sotto dell'erogatore dello spandimento;
- distribuire la frazione liquida mediante l'utilizzo di un tubo di altezza pari a 2 metri che spande in aria;
- scaricare l'autobotte direttamente in superficie senza alcun controllo.

In sintesi, le Linee Guida bavaresi consentono lo spandimento solo attraverso l'iniezione del liquame nel terreno (mediante aratura) oppure mediante distribuzione “a raso” sul verde agricolo.

Qualora taluno infranga tali divieti, la normativa tedesca prevede l'impossibilità per lo stesso di poter accedere alle successive domande per l'ottenimento delle misure PSR.

Al tempo stesso, da più di trent'anni, la Germania riconosce agli allevatori un contributo a fondo perduto per l'acquisto di autobotti e altra attrezzatura conforme alle pratiche agricole succitate, previsto appositamente per aiutare gli allevatori ad ottemperare alle misure richieste.

2. In aggiunta al precedente punto 1, si chiedono chiarimenti in relazione a quanto segue: nel passo del PNCA riportata nel presente paragrafo (Tabella 15 - misure nel settore agricoltura), sono state previste misure obbligatorie, nonché misure facoltative che possono essere applicate in sostituzione alle misure obbligatorie, qualora quest'ultime non siano realizzabili o risultino di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico, purché garantiscano una riduzione delle emissioni equivalente o superiore a quella ottenibile tramite l'applicazione delle misure obbligatorie. Inoltre, sembra di comprendere che possano applicarsi misure facoltative, anziché obbligatorie, pure in una fase produttiva diversa, purché la riduzione delle emissioni derivi dal bilancio di azoto.

Tuttavia, non è chiaro quali siano le modalità applicative, né gli interlocutori con i quali gli allevatori dovranno giustificare l'opzione della misura facoltativa, anziché di quella obbligatoria, nonché entro quali limiti e condizioni debba essere dimostrata la “*difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico*”.

Senza un chiarimento in proposito, l'obiettivo di contenimento delle emissioni di ammoniaca rischia di divenire di difficile realizzazione.

In riferimento al § 8 del PNCA, si chiede di:

3. adeguare il contenuto della misura A2 vietando la pratica di spandimento della frazione liquida con attrezzature in pressione in tutte le superfici agricole, non solo quelle con pendenza inferiore a 15% (i terreni con pendenza sono solitamente più “esposti” e “attaccabili” dagli effetti negativi causati dallo spandimento di reflui) ;
4. esplicitare chiaramente quali siano le tecniche di spandimento vietate;

² Documento disponibile in versione tedesca: <https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/001318/index.php>

5. prevedere misure incentivanti per l'acquisto di attrezzature idonee ad applicare le buone prassi agricole previste nel PNCA, come già previsto nell'accordo stipulato con le Regioni lo scorso 9 giugno 2017;
6. chiarire quali tra le misure da A1 a A6 siano a tutti gli effetti obbligatorie, ossia se esclusivamente quelle a carattere regolatorio, oppure anche quelle a carattere programmatico, dal momento che nel paragrafo riportato si dà conto della presenza di misure obbligatorie nel suddetto PNCA, ma di fatto non sono state esplicitate;
7. chiarire quali delle misure obbligatorie non siano derogabili, mentre quali siano quelle sostituibili con le misure facoltative;
8. indicare a quali condizioni applicare le misure facoltative;
9. indicare quali siano i limiti o le condizioni di esclusione dell'applicazione delle misure in termini di "difficile realizzazione" tecnica ed economica;
10. indicare come applicare il metodo del bilancio di azoto, ove atto a giustificare l'applicazione della misura facoltativa in una fase produttiva diversa da quella prevista per la misura obbligatoria;
11. indicare se è possibile applicare misure facoltative diverse da quelle previste all'Allegato 1 in una fase produttiva diversa da quella della misura obbligatoria e, in tal caso, se è possibile applicare la metodologia del bilancio di azoto.

[B] RAPPORTO AMBIENTALE

§ 3. OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA E PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE PERTINENTE

§ 3.2. Coerenza con i piani e programmi pertinenti (pag. 18/162)

Il Rapporto Ambientale riporta un'analisi comparativa (Tabella 3-1) tra gli obiettivi principali dei Piani/programmi individuati e le misure del programma che presentano correlazioni in termini di sinergie (*la piena attuazione delle misure del programma è legata al perseguimento degli obiettivi dei PP*), coerenze (*le misure del programma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di altri PP*) e possibili incoerenze (*l'attuazione delle misure del programma necessita di elementi di attenzione in considerazione della pianificazione interessata*).

Il Rapporto Ambientale attribuisce alle misure ivi previste per l'agricoltura (A1-A6) la coerenza rispetto ai Piani di Sviluppo Rurale Regionali (pag. 22/189), ma non limitandosi ad indicare una correlazione tra i due piani, bensì che *“Le misure obbligatorie previste nel codice di buone pratiche agricole e inserite come misure nel Programma per quanto previsto dal D.lgs. 81/2018, a differenza di quelle facoltative, non possono essere finanziate tramite il dispositivo politico dello Sviluppo Rurale.”*

Sarebbe, quindi, opportuno chiarire le ragioni di tale scelta, poiché – come indicato al cpv [A] - in Germania il meccanismo è opposto, ossia per facilitare l'adeguamento dei sistemi agricoli alle misure obbligatorie imposte dallo Stato, è riconosciuto agli allevatori un contributo a fondo perduto specifico per le attrezzature necessarie.

Nella Tabella 3.1, le misure da A1 a A6 sono state giudicate in “sinergia” con i *Programmi d'azione regionali per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola*. Programmi che prevedono, ai fini di aumentare la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, la costituzione di zone designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN). Tutte le aziende agricole e altre tipologie di insediamenti produttivi affini (Decreto MiPAAF del 25 febbraio 2016) ubicate in ZVN sono soggette alle misure dei Programmi d'Azione regionali.

Il piano prevede che *“Le aziende situate nelle ZV e non vulnerabili dovranno adempiere agli obblighi prescritti dalla direttiva nitrati, dal decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal codice di buone pratiche agricole. Per quanto concerne la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento digestati e fertilizzanti azotati è opportuno riferirsi a quanto approvato a livello regionale dei programmi di azione regionali che danno applicazione al decreto del 25 febbraio 2016”*.

Sembra, pertanto, di poter evincere che il Rapporto Ambientale **connetta** la determinazione delle misure atte al contenimento delle emissioni in atmosfera **con** la disciplina dei Programmi di azione regionali per la tutela della ZVN. È infatti espressamente indicato che *“Per quanto concerne la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento digestati e fertilizzanti azotati è opportuno riferirsi a quanto approvato a livello regionale dei programmi di azione regionali”*.

Le regioni in cui risultano designate le ZVN hanno adottato il relativo Programma d’Azione, ma complessivamente sono state individuate solo n. 18 Piani di Azione per altrettante regioni con ZVN (pag. 29/189).

La Provincia Autonoma di Bolzano non ha individuato alcuna ZVN.

Per questo motivo, sarebbe opportuno chiarire, per quanto concerne la distribuzione degli effluenti di allevamento, cosa accade quando non sono individuate ZVN e quindi in assenza di Programmi di Azione.

A parere di chi scrive, appare distorta la correlazione tra il PNCIA e le relative misure derivanti dall’applicazione della Direttiva Nitrati.

In primo luogo, perché in assenza di ZVN individuate non appare chiaro quale sia la misura posta in correlazione con il PNCIA, relativamente alla distribuzione degli effluenti di allevamento. **Sembrerebbe, al contrario, che in assenza di ZVN, nulla occorra fare in termini di gestione degli effluenti di allevamento.**

In secondo luogo, perché tale correlazione non risulta pertinente: l’inquinamento prodotto dalle emissioni di ammoniaca si propaga in forma di aerosol direttamente nell’aria – ossia è assai “immediato”.

Diversamente, la Direttiva Nitrati è posta a tutela dall’inquinamento delle acque dai nitrati. Nitrati che non hanno un contatto diretto con le acque sotterranee, bensì è mediato dalla frapposizione del terreno, che giustifica la determinazione delle misure di contenimento dei nitrati in tema di UBA – gestione dei reflui.

In sostanza, gli effetti dell’inquinamento dell’aria a causa delle emissioni di ammoniaca dovute allo spandimento degli effluenti di allevamento sono immediati, diversamente da ciò che accade per l’inquinamento delle falde, evidentemente temporalmente sfasati/posticipati, poiché mediato dal terreno.

Se tanto è vero, perché “far dipendere” con il PNCIA la gestione degli effluenti di allevamento dalla presenza di ZVN? In una zona non classificata ZVN, il PNCIA nulla sembra prevedere in relazione alla gestione degli effluenti di allevamento. Di conseguenza, nelle more che gli effluenti di allevamento “raggiungano” le acque per poi classificare l’area come ZVN, il PNCIA nulla imporrebbe in relazione alla gestione degli effluenti di allevamento – che però producono un **effetto immediato** sull’inquinamento atmosferico, peraltro ben più veloce di quanto non si generino gli effetti sulle acque, “protette” dal terreno infrastante.

Si chiede di prevedere che anche in assenza di ZVN individuate, secondo il PNCIA siano richiesti interventi di riduzione e mitigazione della distribuzione degli effluenti di allevamento.

Inoltre, si ritiene che sia necessario vietare, come in Baviera, gli spandimenti dei reflui tramite diffusione in aria e occorre, piuttosto, incentivare tecniche di iniezione puntuale nel terreno per le quantità necessarie alle colture.

Nello stesso modo, occorre incentivare, prima che avvenga lo spandimento di reflui, il loro “impoverimento” in un precedente processo di digestione al fine di estrarre le parti di ammoniaca/nitrati dannose per l’ambiente.

Tale pratica agricola, infatti, è stata chiaramente indicata nel capitolo 1.3.8 della Decisione (UE) 2018/813 della Commissione europea del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale (*Best Environmental Management Practise - BEMP*), dei processi di pretrattamento dei reflui in impianti biogas/biometano.

Si chiede pertanto di adeguare le pratiche agricole obbligatorie alla luce delle misure indicate nel capitolo 1.3.8 della Decisione (UE) 2018/813.

In sintesi, in riferimento al **§ 3.2 del Rapporto ambientale**, si chiede:

1. di chiarire le ragioni di non finanziare le misure obbligatorie mediante incentivi derivanti dai Piani di Sviluppo Rurale regionali, considerato che in Germania il meccanismo è esattamente l’opposto;
2. se la previsione inserita nella Tabella 3.1. sia ancora ragionevole alla luce delle considerazioni effettuata riguardo alle prassi adottate nella regione bavarese;
3. di chiarire, per quanto concerne la distribuzione degli effluenti di allevamento, cosa accade quando non sono individuate ZVN e quindi in assenza di Programmi di Azione;
4. di prevedere che anche in assenza di ZVN individuate, secondo il PNCIA siano comunque richiesti interventi di riduzione e mitigazione della distribuzione degli effluenti di allevamento;
5. di vietare, come in Baviera, gli spandimenti dei reflui tramite diffusione in aria;
6. di incentivare tecniche ad iniezione puntuale nel terreno per le quantità necessarie alle colture, nonché lo spandimento di reflui “impoveriti” grazie ad un precedente processo di digestione;
7. di adeguare le pratiche agricole obbligatorie alla luce delle misure indicate nel capitolo 1.3.8 della Decisione (UE) 2018/813;

§ 5. Agricoltura (pag. 59/189):

Il paragrafo dedicato alle misure per l’agricoltura dedica

- la Tabella 5-11 ai dati relativi alle consistenze degli allevamenti nazionali, mentre
- la Tabella 5-12 ai dati del peso unitario e dell’azoto escretato per categoria animale e
- la Tabella 5-13 ai dati relativi l’azoto contenuto nei fertilizzanti sintetici e i fattori di emissione di ammoniaca per tipologia di fertilizzante.

Dal momento che è stato dedicato ampio spazio alla tutela dell’inquinamento prodotto dai nitrati, non si comprende come non siano indicati i valori di riferimento della concentrazione di azoto al campo per UBA (kg/ha).

Il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato*” prevede all’allegato I Tabella 2 per i bovini da latte una concentrazione di azoto al campo (al netto delle perdite per emissione di ammoniaca) pari a 85 kg/a.

Tuttavia, le quantità di azoto per UBA calcolate risultano troppo limitate. Infatti, in Baviera, il limite *de quo* è pari a 120 kg/a di azoto. Ragionando quindi per equivalenza, 170 kg di azoto, si raggiungono non con 2,5 UBA, ma già con ca. 1,3 UBA.

In altre parole, non appare realistico il valore indicato all'allegato I Tabella 2 del D.M. MIPAAF n. 5046/2016, pari a 85 kg/a, che risulta ben inferiore rispetto al valore pari a 120 kg/a previsto in Baviera.

Indipendentemente da quanto sopra, quand'anche riteneste opportuno indicare solamente 85 kg/a, si chiede di statuire espressamente che il valore di 85 kg/a possa essere rivalutato in termini premiali a favore dell'allevatore che – applicando le migliori pratiche agricole così come descritte nelle BEMP di cui alla Decisione (UE) 2018/813 – consideri la riduzione dell'escrezione di azoto al campo, apportando quindi al terreno livelli ben inferiori ai 85 kg/a di azoto, attraverso il conferimento degli effluenti a processi di digestione (es. biogas) atti non solo a ridurre l'azoto escreto, ma anche a ridurre lo spandimento del digestato, attraverso la produzione e vendita di fertilizzanti biologici.

In tal caso, si dovrebbe ritenere non più rilevante il coefficiente pari a 85 kg/anno, poiché non considera l'opzione a disposizione dell'allevatore di conferire tutti (o in parte) gli effluenti di allevamento prodotti che potrebbe, pertanto, perfino annullare il valore di riferimento dell'azoto escreto al campo.


Occorrerebbe, quindi, indicare una formula attraverso la quale ricalcolare un coefficiente di riduzione dell'apporto di azoto escreto al campo (es. attraverso "bilanci di azoto") che premi l'agricoltore che adotta le BEMP, mediante conferimento ad impianti di digestione di tutto, o parte, degli effluenti di allevamento prodotti dal proprio allevamento e, di conseguenza, permettere al medesimo allevatore di tenere più UBA nel proprio allevamento, non essendo, infatti, più pertinente il valore pari a 85 kg/a.

In sintesi, in riferimento al **§ 5. Agricoltura del Rapporto ambientale**, si chiede:

8. di indicare che il valore di 85 kg/a di azoto possa essere ricalcolato a favore dell'allevatore che riduce l'escrezione di azoto al campo attraverso l'impiego di processi di digestione (es. biogas) atti a ridurre l'azoto escreto, nonché lo spandimento del digestato, attraverso la produzione di fertilizzanti biologici in conformità con le BEMP agricole europee (Decisione (UE) 2018/813);
9. di indicare una formula per calcolare un coefficiente di riduzione dell'apporto di azoto escreto al campo (es. attraverso "bilanci di azoto") che premi l'agricoltore che conferisce agli impianti di digestione tutto o parte degli effluenti prodotti, in conformità con le BEMP europee, al fine di consentire all'allevatore diligente e conforme alle pratiche indicate di tenere più UBA/ettaro, non essendo più pertinente il valore pari a 85 kg/a di azoto al campo.

Milano – Vipiteno, 6 dicembre 2020

Avv. RA David Roettgen



Avv. Francesca Allocco

